

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4644

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRECO, BRUNI, TOMASSINI, NOVI,
MAGGIORE, MAGGI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla,
PACE, MANCA e AZZOLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2000

—————

Norme in materia di personale già dipendente da strutture
sanitarie accreditate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema occupazionale, già di per sè grave, spesso nel nostro Paese si aggrava per la mancanza di idonei strumenti legislativi che potrebbero consentire di salvaguardare tanti posti di lavoro, senza alcun sostanziale impatto sulla struttura amministrativa e su quella finanziaria dell'ordinamento.

Alcuni anni addietro la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo di questa legislatura si era fatta carico di risolvere il problema di quei dipendenti di strutture private sanitarie che, a seguito della revoca dell'accreditamento, venivano licenziati per cessazione dell'attività. Aveva su questo fronte ritenuto di formulare una proposta di legge approvata l'8 maggio 1998 che, però, successivamente non venne firmata dalla Presidenza della Repubblica per taluni rilievi di legittimità costituzionale.

La presente iniziativa, se pur finalizzata anch'essa a dare la possibilità alle regioni e alle province autonome di assumere, previo concorso, presso le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere il personale già dipendente da strutture private, è profondamente diversa dallo schema del disegno di legge governativo qui sopra richiamato, innanzitutto perchè non si muove dalla pregiudiziale di cessazione dell'attività della struttura per «perdita dell'accreditamento», ma anzi presuppone che l'accreditamento continui e che l'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, nell'impossibilità di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di ricorrere a misure alternative, sia costretta ad espletare la procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Inoltre, proprio per ovviare ai rilievi in cui è incorsa la proposta della Presidenza del

Consiglio dei ministri del maggio 1998, il presente disegno non configura una riserva totale di posti e si preoccupa di fissare un *dies a quo* certo ai fini dell'individuazione degli aventi diritto all'assunzione.

L'ipotesi contemplata si riferisce a casi come quello del gruppo «Case di cura riunite» che opera in Bari e provincia in regime di amministrazione straordinaria, a seguito del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 febbraio 1995, e la cui gestione commissariale, proprio in questo ultimo mese, ha dovuto provvedere ad espletare le procedure di mobilità, che hanno comportato oltre duemila licenziamenti su un totale di circa tremila dipendenti.

Il caso delle Case di cura riunite è stato oggetto di esame e di considerazione in diverse sedi e in diversi incontri, ivi compresi quelli tenuti a Roma con le rappresentanze sindacali, degli enti locali, del Parlamento e i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

In particolare, in un incontro del marzo del 1998, il Ministro della sanità già aveva garantito il suo impegno per il varo di uno strumento legislativo con la previsione della possibilità di mobilità tra privato e pubblico impiego e idoneo a far fronte da un lato alla carenza d'organico degli ospedali e dall'altro a ricollocare nel settore pubblico quel personale che abbia i requisiti per continuare ad operare nel mondo della sanità.

In presenza dei gravi disagi di interi nuclei familiari e dei gravissimi problemi di ordine pubblico che insorgono dopo massicci licenziamenti del genere di quello qui segnalato, nonchè dopo il fallimento di trattative dirette a revocare gli stessi licenziamenti e a prolun-

gare il trattamento di cassa integrazione straordinaria, un provvedimento come questo che si propone resta l'unica misura idonea a salvaguardare posti di lavoro ed esperienze professionali acquisite.

La proposta si configura quale concorso di assunzione riservata ai cittadini appartenenti alle categorie protette.

Sostanzialmente i beneficiari della legge sono assoggettati allo stesso trattamento concorsuale stabilito in favore dei soggetti particolarmente sfavoriti.

L'iniziativa, per altro, viene incontro all'interesse pubblico di coprire le vacanze esistenti negli organici del Servizio sanitario nazionale con personale che, nel settore, ha già acquisito un'esperienza professionale significativa: basti pensare che la norma prevede almeno cinque anni di attività lavorativa.

Sotto questo punto di vista non solo v'è invarianza di spesa, ma v'è risparmio in relazione alla semplificazione dei procedimenti per la provvista di personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese per il personale del Servizio sanitario nazionale, nonchè nei limiti del 50 per cento delle dotazioni organiche definite presso ciascuna azienda sanitaria od ospedaliera e approvate nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 39, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono assumere presso le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, il personale già in servizio continuativo da almeno cinque anni presso strutture sanitarie accreditate e che risulti licenziato alla data del 30 giugno 2000 a seguito dell'espletamento della procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

2. L'assunzione del personale presuppone il possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai rispettivi profili professionali e avviene, a domanda degli interessati, da presentare entro il termine stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e comunque non oltre novanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, all'esito di idonee procedure selettive, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. Il personale che supera la selezione è assegnato secondo la percentuale di cui al comma 1 alle singole aziende unità sanitarie locali e ospedaliere che presentino disponibilità in organico.